

Prot. N° 014949

DEL. 23 LUG. 2018



Provincia di Vibo Valentia Il Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE

n. 7 del 19/07/2018

Oggetto:	Costituzione dell'ufficio elettorale per le elezioni del Presidente della Provincia di Vibo Valentia.
----------	---

IL PRESIDENTE F.F. DELLA PROVINCIA

Nell'esercizio delle competenze attribuite Legge n.56/2014 e s.m.i.,

Premesso che con decreto n. 7 del 19.07.2018 sono state indette per 20/09/2018 l'elezione del Presidente della Provincia di Vibo Valentia;

Viste le disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*"; come successivamente modificate dall'art. 23 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

Vista la Circolare n. 32/2014 emanata dal Ministero dell'Interno ad oggetto "Legge 7 aprile 2014, n.56 recante "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale";

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia n.85 del 21.11.2016 con la quale è stato approvato il manuale operativi per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Consiglio provinciale di Vibo Valentia";

Richiamate, in particolare, le disposizioni relative al procedimento elettorale del Consiglio Provinciale, di cui all'art. 1, commi 58 e seguenti, della L. 56/2014;

Viste le disposizioni dell'art. 1, co. 82, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Tenuto conto che per lo svolgimento delle elezioni è necessario costituire l'ufficio elettorale (c.61) il quale dovrà sovrintendere a tutte le operazioni di voto;

Tenuto altresì conto che la popolazione legale da utilizzare per il calcolo della cifra individuale ponderata sia quella relativa all'ultimo censimento della popolazione 2011 e pubblicata nella GU n. 294 del 18.12.2012, suppl. ordinario n. 209);

DECRETA

1. di costituire presso la Provincia di Vibo Valentia - Via Pavese, l'Ufficio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Provincia (20 settembre 2018), previsto al c.61 della legge 56/2014 e smi, composto da:

D'Urzo Domenico, Vardaro Domenico, Zappia Ornella, Mazza Magda, Corradini Patrizia, Celano Giovanni, Lo Preiato Pasquale, Francolino Rosario.
2. **di stabilire** che il responsabile dell'ufficio elettorale appositamente costituito al fine dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Provincia di Vibo Valentia , secondo quanto previsto dalla legge 56/2014 e smi, è il Segretario generale dell'Ente Dott. Mario Ientile;
3. **di stabilire** che i commi 58-78 dell'art 1 della Legge 56/2014 e smi (allegato A) costituiscono norme per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della provincia di Vibo Valentia e che con successivi decreti saranno puntualmente stabilite le procedure elettorali susseguenti a tali principi;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale della Provincia di Vibo Valentia -(www.provincia.vibovalentia.it sezione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art.23 - comma 1- lett. d) del decreto legislativo n.33/2013.

5. **Di disporre** la trasmissione del presente atto al Segretario Generale e ai componenti dell'ufficio elettorale;
6. **Di dare** comunicazione del presente decreto alla Prefettura -UTG di Vibo valentia e a tutti i Comuni della Provincia di Vibo Valentia.

Il Presidente f.f.

Alfredo A. Lo Bianco



Alfredo Antonio Lo Bianco

ALLEGATO A

LEGGE 7 aprile 2014 n.56

(commi - 56 - 78)

58. Il presidente della provincia e' eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.

60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

61. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,'.

62. Il presidente della provincia e' eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e' ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.

64. E' eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita' di voti, e' eletto il candidato piu' giovane.

65. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

66. Il presidente della provincia puo' nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente puo' altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto.

67. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.

69. Il consiglio provinciale e' eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.

70. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta' degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.

71. Nelle liste nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso piu' rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 e' inammissibile.

72. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71.

73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione. 74. Il consiglio provinciale e' eletto con voto diretto, libero e segreto,

attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61.

75. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 61 in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 33. Agli aventi diritto e' consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.

76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38.

78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.